



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 28/05/2020

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un BFP appartenente alla serie "P" e sottoscritto in data 14/01/1988, riferisce che, in sede di rimborso, l'intermediario non riconosceva la somma di € 39.997,20, pari all'importo fisso bimestrale applicabile dal ventesimo al trentesimo anno, come da condizioni originarie risultanti sul retro del titolo.

Fa presente che, in conformità al D.M. 13/06/1986, l'intermediario apponeva un timbro sulla parte anteriore (con la dicitura serie "Q/P") e uno sulla parte posteriore recante le misure dei nuovi tassi di interesse esclusivamente con riferimento ai primi 4 scaglioni temporali del buono, lasciando inalterate le condizioni applicabili all'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno); ritiene dunque che debba trovare applicazione l'importo fisso bimestrale (*"lire 1.290.751 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*) stampato sul retro del titolo che, non essendo stato modificato, deve reputarsi valido ed efficace.

Evidenzia infine come la variazione unilaterale dei tassi, senza comunicazione diretta agli interessati, rappresenti una violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede contrattuale.

Il ricorrente chiede che l'Arbitro voglia riconoscere, per il periodo dal 21° al 30° anno di vita del BFP, il diritto alla liquidazione dell'importo di *"Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* pari a € 39.997,20.

Costitutosi, l'intermediario fa presente che il BFP oggetto di ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986.



Tale decreto, oltre a definire i saggi di interesse della nuova serie, ha disposto, nelle more del rilascio dei moduli “Q”, l'utilizzo di quelli della precedente serie “P”, con l'obbligo di apposizione, in sede di emissione, del timbro “Q/P” sul fronte e del timbro recante i nuovi tassi di interesse sul retro (artt. 4 e 5 del decreto).

Afferma che il rendimento di tali BFP è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Sottolinea come il decreto non abbia previsto l'indicazione dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) è rimasto dunque invariato in quanto rapportato al tasso massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12%, come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P”, non più in emissione).

Fa presente che la correttezza del proprio operato è stata riconosciuta in plurime occasioni dai giudici di merito (*ex multis* Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 5025/2019), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con una recente nota del 15.02.2018, ha tra l'altro qualificato come “*aberrante*” l'ipotesi per cui su uno stesso buono fruttifero gli interessi possano “*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*”.

Eccepisce l'infondatezza, nel caso di specie, della tutela dell'affidamento; al riguardo, cita Cass. SS.UU. n. 3963/2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza dei nuovi rendimenti, non essendo oltretutto in vigore, all'epoca dei fatti, la normativa della trasparenza bancaria e finanziaria.

Ritiene dunque di aver operato in piena conformità ai principi indicati nella succitata sentenza, secondo cui, anche qualora il timbro apposto sui buoni postali fruttiferi dovesse essere ritenuto incompleto o “*addirittura non chiaro*”, da tale circostanza non potrebbe comunque derivare la pretesa di applicare i tassi originariamente stampati sui moduli – e sostituiti dal timbro della Serie “Q/P” - poiché questi si riferivano ad una serie di buoni postali fruttiferi non più in vigore (cita, a supporto, alcune pronunce ABF, nonché numerose sentenze dei Tribunali di merito).

Rileva come sia “*del tutto fuori luogo*” il riferimento alla sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi di consegna all'investitore di un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse presente alcuna indicazione in tal senso, ragion per cui la discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni Postali Fruttiferi è stata risolta riconoscendo la prevalenza delle seconde rispetto alle prime. Cita alcune ordinanze del Tribunale di Catania, del Tribunale di Monza e del Tribunale di Termini Imerese, che hanno evidenziato la diversità della fattispecie analizzata dalle Sezioni Unite rispetto alla questione oggetto dell'odierno procedimento.

L'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso, “*in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato*”.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che il timbro apposto sul retro del buono fruttifero in esame reca esclusivamente i rendimenti applicabili sino al ventesimo anno, senza alcuna modifica dell'importo fisso bimestrale relativo all'ultimo decennio, come risultante dalla tabella originaria stampata a tergo del titolo.

Ritiene pertinenti alla presente fattispecie i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 13979/2007, che ha riconosciuto la tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa la validità dei rendimenti riportati sul retro dei buoni fruttiferi.

Insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

## P.Q.M.

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI